

TASI: la semplificazione impossibile

di Massimo Pipino

Pubblicato il 4 gennaio 2020

Facciamo il punto sulle tasse locali dopo la Legge di Bilancio 2020: abolizione della TASI e accorpamento all'IMU. Questa semplificazione amministrativa comporterà dei risparmi per i pagamenti a favore dei contribuenti ? No...

Nelle scorse settimane chi scrive ha avuto l'ardire (piuttosto irrispettoso a dire il vero) di esprimere su queste colonne il proprio pessimismo (fatta ovviamente salva la flebile speranza di essere smentito dai fatti, cosa che in realtà poi non è avvenuta) circa la possibilità di vedere, come da promesse da più parti sbandierate, la prossima abolizione della TASI, balzello odiatissimo dai contribuenti italiani (ma quale tributo il contribuente non odia?).



Giunti, attraverso complesse trattative, o per meglio dire gli ormai consueti accordi "salvo intese", ad un punto fermo in merito all'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili, vediamo di chiarire alcune cose su ciò che attende il contribuente per l'esercizio fiscale 2020.

Come ben noto **TASI, acronimo che sta per Tassa sui Servizi Indivisibili**, è stata istituita dal legislatore fiscale italiano nel quadro di una (del tutto teorica) riforma della fiscalità immobiliare, introdotta con la Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013).

Con questa riforma si è registrato un intervento profondo sull'assetto normativo e formale del prelievo immobiliare locale ed attraverso l'introduzione di modifiche in tema di IMU (in particolare definendone in maniera stabile la non applicazione, salvo alcune eccezioni, alla residenza principale - da non confondere assolutamente con la "prima casa" - e disponendo alcune altre esclusioni), e soprattutto attraverso l'introduzione della nuova **Imposta Unica Comunale (IUC)**, che oltre all'IMU stessa, avrebbe racchiuso la nuova imposizione per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (TARI) e per i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, pulizia, anagrafe, ecc.): TASI appunto, che ha rivoluzionato il quadro impositivo cui il contribuente aveva appena faticosamente avuto il tempo di adattarsi dopo la defatigante vicenda conseguita all'introduzione anticipata dell'Imposta Municipale Unica.

TASI: la storia

L'idea all'origine di TASI avrebbe anche potuto, in teoria, essere condivisibile: una tassa, ovvero un prelievo fiscale, basato su presupposti chiari e ben definiti, finalizzato al finanziamento di specifici servizi fruiti dal cittadino che, tra l'altro, avrebbero dovuto essere individuati ed esplicitati in apposite voci di bilancio.

In realtà il gettito TASI è stato indirizzato verso le direzioni più fantasiose, e spesso difficilmente condivisibili, grazie all'inventiva delle diverse amministrazioni comunali: per quale ragione infatti, così come è invece accaduto in più occasioni, un contribuente, magari sessantenne, avrebbe dovuto contribuire alla gestione di un asilo nido comunale?

Oppure un residente in una zona marginale di un comune, pur non fruendo dell'allacciamento fognario, ma essendosi attrezzato con un pozzo perdente, avrebbe dovuto contribuire al sostentamento dei costi di gestione del sistema fognario di cui non poteva usufruire perché non allacciato né allacciabile?

O ancora, perché avrebbe dovuto contribuire all'illuminazione dei loculi cimiteriali avendo la tomba di famiglia in altro comune?

La mala gestione del tributo da parte delle amministrazioni locali ne ha quindi causato l'estrema impopolarità, senza contare le difficoltà di gestione dello stesso, visto che, per esempio, nonostante l'esplicita previsione legislativa della bollettizzazione, a cura delle amministrazioni beneficiarie del tributo, ciò non si sia mai realizzato ed il calcolo del medesimo, sulla base dei relativi regolamenti, variabili da comune a comune e da esercizio fiscale ad esercizio fiscale, sia ricaduto come obbligo sul singolo contribuente o sul suo consulente.

Ma ma ma...siccome viviamo nel migliore dei mondi possibili, ecco che, magicamente, a proposito dell'odiatissima TASI, incubo di contribuenti e commercialisti, è stata approvata la sua eliminazione in sede di Legge di bilancio per l'esercizio 2020!

Sarà che chi scrive ha qualche primavera sulla schiena ed un tantino di esperienza in materia di promesse non mantenute o mantenute solo in parte gli sale un dubbio: non è che la sbandierata eliminazione di TASI, chiaro doppione dell'IMU ed altrettanto chiaro mezzo per veicolare entrate supplementari alle esauste casse comunali, in realtà si sostanzia nell'ennesimo artificio fiscal-contabile che in realtà non elimina proprio nulla ma, anzi, apre la porta a surrettizi incrementi di prelievo?

Semplificazione TASI: la Legge di Bilancio 2020

Vediamo quindi che cosa è riuscito ad inventare il legislatore: secondo la Legge di Bilancio 2020 viene abolita la IUC, imposta unica comunale, fatta eccezione per la TARI e l'IMU, per cui di fatto viene abolita la TASI.

Al posto della IUC, tuttavia, troverà applicazione una nuova nuova, si fa per dire, versione

dell'IMU, che nei suoi tratti fondamentali ricalcherà le regole dell'attuale imposta patrimoniale comunale.

Se da un lato è vero che la Legge di bilancio per il 2020, porrà fine alla duplicazione dei tributi locali sulla medesima base imponibile, ovvero la proprietà immobiliare, la riforma non sarà però a costo zero per i proprietari, poiché su di essi graverà la quota di tributi che sino ad oggi era a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo, in funzione di quanto definito dai vari regolamenti comunali.

Resterà in ogni caso confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze: in tal modo però resterà nuovamente aperta la questione relativa al finanziamento dei fabbisogni economici delle Amministrazioni comunali che, la sciagurata abolizione dell'ICI prima, dell'IMU poi ed infine della TASI sulle residenze principali, aveva mantenuto all'ordine del giorno.

L'aliquota di base della "nuova" IMU sarà pari all'8,6 per mille, ma potrà essere incrementata sino al 10,6 per mille (o del tutto azzerata: fattispecie questa che per TASI era già prevista dalla previgente legislazione ma applicata in casi del tutto sporadici).

Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinate fattispecie (come l'1 per mille per gli immobili rurali strumentali).

In compenso viene confermata la facoltà per i Comuni che a suo tempo si sono già avvalsi del potere di deliberare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, di approvare un'aliquota più consistente (non oltre all'11,4 per mille: ma quante saranno le Amministrazioni comunali che torneranno sui propri passi?).

Viene quindi il sospetto che la tanto ventilata abolizione della TASI, consista più che altro in una mutazione (genetica?) che, in fin dei conti non contribuirà per nulla all'alleggerimento della pressione fiscale sui beni immobili...anzi!

Tra le pieghe delle novità in arrivo, va poi segnalata la disciplina relativa alle unità immobiliari assegnate in sede di separazione e divorzio: il legislatore avrebbe infatti previsto che solo in caso di affidamento di figli minori operi la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione.

Da ciò se ne deduce che, nel caso in cui non vi siano figli minorenni, trovino applicazione le regole ordinarie e pertanto l'immobile assegnato in godimento al coniuge separato risulti essere normalmente imponibile e non più esente.

Altra innovazione in senso restrittivo, e meno male che l'abolizione della TASI avrebbe dovuto portare ad un alleggerimento del peso fiscale gravante sui contribuenti, è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota debba essere calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi anche agli altri.

È il caso, tanto per fare un esempio, dell'area edificabile che nel caso in cui sia oggetto di coltivazione da uno o più dei comproprietari in possesso della qualifica di lap, o di coltivatore

diretto, avrebbe dovuto essere considerata, vigente la primitiva legislazione, terreno agricolo per intero.

A partire dal 2020, sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto lap o coltivatore diretto e non anche degli altri che, quindi, saranno incisi dal tributo. Vengono poi confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia IMU, con l'eccezione, tra l'altro, dell'esenzione dell'immobile dei pensionati iscritti all'AIRE.

Per quanto riguarda la data a partire dalla quale l'unità immobiliare viene incisa dal tributo, il mese di acquisto dell'immobile deve essere computato per intero in capo al soggetto che ne detiene il possesso per un periodo di almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa al soggetto acquirente.

A quest'ultimo deve essere altresì attribuito l'intero mese dell'acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.

In ultimo va ricordato che il termine della dichiarazione torna a essere il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento per cui vi sono conseguenze in materia di debenza IMU non conoscibili dalla pubblica Amministrazione.

Slitta al 2021 la limitazione della diversificazione delle aliquote alla griglia di fattispecie tipizzate in un decreto delle Finanze. Il termine per l'adozione delle aliquote e dei regolamenti è il 30 giugno 2020.

Dal rapido riassunto che precede delle disposizioni assunte dal legislatore parrebbe proprio che in materia fiscale si possa ragionevolmente sostenere che tutto deve cambiare affinché nulla cambi....

A cura di Massimo Pipino

Sabato 4 gennaio 2020